

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Coordinamento della Conciliazione Forense**

Nel corso di una riunione tenutasi a Perugia nella giornata del 17 ottobre, presso la sede della Fondazione Forense e dell'Ordine degli Avvocati, si è costituito formalmente e si è insediato il Coordinamento della Conciliazione Forense.

La prima riunione si era già tenuta a Verona, lo scorso 10 luglio, presso il locale Ordine forense, nel corso della quale si era già deciso di promuovere la costituzione di un Coordinamento con il fine dichiarato di coinvolgere gli organismi forensi, gli ordini e le associazioni che abbiano già intrapreso o che intendano intraprendere iniziative di gestione o di promozione delle procedure di conciliazione.

Tra i membri fondatori del Coordinamento – che saranno chiamati a ratificare la costituzione dello stesso nei prossimi giorni – si annoverano i primi Organismi di Conciliazione di iniziativa forense, nonché alcuni importanti Ordini degli Avvocati e Associazioni forensi, in particolare: l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza; l'Organismo di Conciliazione di Firenze, l'Organismo di Conciliazione Forense di Perugia, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; l'Ordine degli Avvocati di Verona, l'Ordine degli Avvocati di Bolzano, l'Ordine degli Avvocati di Latina, l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, l'Ordine degli Avvocati di Venezia, l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, l'AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – Osservatorio sui sistemi di ADR e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

La sede legale del Coordinamento è stata stabilita proprio a Perugia, mentre le sedi operative sono state fissate a Milano, Venezia, nella stessa Perugia e a Nocera Inferiore.

Con la costituzione del Coordinamento, i soggetti promotori, stante il momento di peculiare attenzione del mondo professionale per la conciliazione, anche alla luce della recente attivazione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro degli Organismi di Conciliazione in materia societaria di cui all'art.38 del d.lgs. n.5 del 17 gennaio 2003, hanno ritenuto opportuno promuovere un coordinamento delle diverse iniziative, in ambito forense, già sorte o semplicemente in fase di organizzazione, riguardanti la divulgazione e l'offerta di servizi conciliativi.

Tra gli scopi primari del Coordinamento riveste particolare importanza l'elaborazione di standard comuni di organizzazione, di gestione e, soprattutto, di formazione. I conciliatori del mondo forense dovranno, infatti, rispondere a requisiti di alta professionalità e competenza, per assicurare una risposta adeguata ed efficace, che possa incentivare e rendere sempre più credibile il ricorso alle procedure conciliative, quali metodi di risoluzione alternativi e consensuali delle controversie.

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, inoltre, si occuperà della promozione, dello studio e dell'approfondimento del fenomeno conciliativo, premurandosi di favorire lo scambio di informazioni tra soggetti che si occupano di conciliazione in genere.

Già nella prima riunione è stato discusso, in seno al Coordinamento, il progetto di riforma della giustizia civile (in questi giorni all'esame del Senato), con particolare riferimento alle norme di delega in tema di conciliazione stragiudiziale. Il Coordinamento, pur riservandosi, un'approfondita disamina del testo in via di definizione, ha ritenuto sin d'ora di doversi esprimere a sostegno dell'introduzione dell'istituto della conciliazione delegata – ipotesi ad oggi non contemplata dalla normativa di riforma – che consentirebbe al giudice nel corso del processo di demandare le parti per l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo terzo ed imparziale. Tale meccanismo costituirebbe un serio incentivo per le parti, già costituite in giudizio, per indurle a valutare una possibile composizione stragiudiziale e consensuale, ove il giudice ritenga che ve ne siano i presupposti e venga verificata la volontarietà delle parti in tal senso.